

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 1724/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2001 riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea è preoccupata per la presenza di mine terrestri antipersona e di altri ordigni inesplosi nelle zone dove comunità civili cercano di superare le conseguenze di un conflitto armato.
- (2) Le mine terrestri antipersona causano sofferenze e perdite di vite umane, specie nelle parti più povere del mondo, e ostacolano gravemente lo sviluppo economico, il ritorno dei profughi e degli sfollati, l'inoltro degli aiuti umanitari, la ricostruzione, la riabilitazione e il ripristino di normali condizioni sociali.
- (3) La Comunità è determinata ad apportare il suo pieno contributo alla completa eliminazione, nei prossimi anni, delle mine terrestri antipersona in tutto il mondo.
- (4) La Comunità e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antipersona.
- (5) Poiché il processo finalizzato alla completa eliminazione delle mine terrestri antipersona si trova ancora nella fase iniziale, è opportuno che la Comunità continui a svolgere con decisione un ruolo guida fintantoché questo obiettivo non sarà stato totalmente raggiunto.

(6) Il presente regolamento è la risposta diretta alla convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa).

(7) I contributi finanziari dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria ai paesi in via di sviluppo impegnati nella lotta contro le mine terrestri antipersona e firmatari della convenzione di Ottawa.

(8) L'azione comunitaria contro le mine è spesso parte integrante di iniziative di aiuto umanitario, di riabilitazione, di ricostruzione o di sviluppo, pur rimanendo un'attività discreta e specializzata, con priorità, esigenze organizzative e imperativi politici propri.

(9) Gli interventi già in corso o futuri attuati nell'ambito di dette iniziative e dei programmi quadro di ricerca e sviluppo di tecnologie a scopi di lotta contro le mine continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, cui il presente regolamento fornirà, ove opportuno, sostegno, completamento e coordinamento.

(10) Perché la Comunità possa contribuire efficacemente alle iniziative di prevenzione contro le mine, sarà necessario prevedere, parallelamente ad un'azione della Comunità nel campo della distruzione delle mine terrestri antipersona disseminate nel terreno, anche operazioni di distruzione delle scorte di simili mine.

(11) La ricerca scientifica dovrebbe essere intensificata, al fine di sviluppare tecnologie volte a facilitare l'individuazione delle mine e ad identificare con maggiore precisione le zone colpite.

(12) È essenziale che la Comunità sia in grado di controllare l'efficacia delle azioni di sminamento da essa finanziate. Essa deve quindi ricorrere a strumenti tecnici adeguati comprese, ove necessario, tecnologie militari.

<sup>(1)</sup> GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 115 e

GU C 120 E del 24.4.2001, pag. 168.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 31 maggio 2001 (GU C 213 del 31.7.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 4 luglio 2001.